

ORDINANZA N. 10/2016/ENE

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Nord-Est,

- VISTI** gli artt. 687, 705, 718, 792, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il D.Lgs.vo 5 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 1980, n.930, recante "*Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*";
- VISTO** il D.Lgs.vo 25 febbraio 1999, n.66, recante "*Istituzione Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo*";
- VISTA** la Circolare ENAC APT 18A del 30 gennaio 2008;
- VISTA** la Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile 27 gennaio 2012, recante "*Modifiche alla Direttiva 2 maggio 2006*";
- PRESO ATTO** delle sentenze del Consiglio di Stato n. 5946 dell'11 dicembre 2013 e n. 661/2015 con particolare riferimento a quanto in esse evidenziato circa le attività da imputare all'ENAC in materia di pianificazione e svolgimento delle esercitazioni per verificare l'efficacia del Piano di Emergenza Aeroportuale nonché di coordinamento e impulso nei confronti dei soggetti pubblici operanti in aeroporto;
- VISTA** l'ordinanza n. 3/2003 Em. 2 del 19/11/2010 della Direzione Aeroportuale Venezia – Ronchi dei Legionari;
- VISTA** la proposta avanzata dal Gestore dell'Aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari,
- VISTI** l'approvazione del documento di valutazione del rischio sanitario da parte della Direzione Operazioni Nord – Est ed il protocollo d'intesa tra Aeroporto FVG l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina"



ORDINA

- ART.1** E' adottata e resa esecutiva la Revisione 1 dell'Edizione 3 del Piano di Emergenza Aeroportuale dell'Aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari, allegata alla presente ordinanza, costituendone parte integrante ed essenziale, che entrerà in vigore a decorrere dalle 00:01 del 01 giugno 2016.
- ART.2** eventuali modifiche del contenuto del Piano che non comportino variazioni procedurali o, comunque, significative, quali ad es. variazioni temporanee di planimetrie, numeri di telefono, etc, verranno rese efficaci e cogenti con lettera di questa Direzione Aeroportuale, su proposta della Soc. di gestione.
- ART.3** E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
- ART.4** L'inosservanza di quanto prescritto nella presente ordinanza è sanzionabile a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.
- ART.5** Con decorrenza 01 giugno 2016, è abrogata l'ordinanza n. 3/2003 Em. 2 del 19/11/2010 della Direzione Aeroportuale Venezia – Ronchi dei Legionari

Aeroporto di Venezia, 31 maggio 2016

Il Direttore
Dott.ssa Roberta Carli

